

STATUTO  
DELLA CONSULTA DELLE FONDAZIONI DELLE CASSE DI RISPARMIO UMBRE

Art. 1 – Definizione

- 1.1 È costituita la “Consulta delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Umbre.
- 1.2 La Consulta riunisce le Fondazioni Bancarie che costituiscono la continuazione delle Casse di Risparmio di Città di Castello, Foligno, Orvieto, Perugia, Spoleto, Terni e Narni.
- 1.3 La Consulta è socia di diritto di Acri, in conformità alle disposizioni dell’art. 3-bis del suo statuto associativo.

Art. 2 – Sede

- 2.1 La Consulta ha sede presso la Fondazione che esprime il Presidente pro-tempore.

Art. 3 – Scopo

- 3.1 La Consulta non ha fine di lucro e costituisce il luogo di incontro e discussione dei problemi comuni alle Fondazioni delle casse di Risparmio per la realizzazione dei seguenti scopi:
  - a) promuovere lo scambio di informazioni e lo studio di problematiche di comune interesse in sede locale;
  - b) svolgere un’attività di rappresentanza delle Fondazioni nei confronti delle istituzioni locali di propria competenza, anche attraverso la definizione di linee di indirizzo comune nei rapporti con le stesse;
  - c) individuare forme di collaborazione per iniziative di promozione e comunicazione dell’azione delle Fondazioni a livello locale;
  - d) realizzare iniziative comuni, che siano ritenute utili anche per raccordare l’operatività delle singole Fondazioni nei territori di riferimento. Le modalità per l’adozione delle relative delibere e per la ripartizione dei costi verranno disciplinate mediante apposito Regolamento;
  - e) sottoporre al Consiglio ACRI temi di interesse generale delle Associate;
  - f) curare l’attuazione di iniziative nazionali coordinate dall’Acri sul territorio di riferimento;
  - g) diffondere presso le Associate gli indirizzi generali, al fine di dare esecuzione alle decisioni assunte in sede Acri;
  - h) elaborare e fornire alle Fondazioni analisi sui bisogni del territorio;
  - i) redigere un report annuale sulle attività svolte dalle Fondazioni del territorio.

Art. 4 – Durata

- 4.1 La durata della Consulta è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso di ciascun aderente da esercitarsi mediante comunicazione scritta, con effetto dall’anno successivo.

Art. 5 – Organi

- 5.1 Gli organi della Consulta sono:
  - Il Consiglio;
  - Il Presidente.
- 5.2 Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 6 – Consiglio: composizione

- 6.1 Costituiscono il Consiglio della Consulta i presidenti pro-tempore delle Fondazioni aderenti.

Art. 7 – Consiglio: i compiti

- 7.1 Il Consiglio delibera:
  - a) le modifiche dello statuto;
  - b) l’individuazione delle iniziative della Consulta per il raggiungimento degli scopi;
  - c) l’approvazione e le modifiche al Regolamento per iniziative comuni;

- d) l'eventuale istituzione di organi consultivi a carattere provvisorio o permanente;
- e) la designazione di propri rappresentanti in seno all'ACRI;
- f) lo scioglimento della Consulta.

#### Art. 8.- Consiglio: funzionamento

- 8.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente della Consulta ogni volta che lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta la metà dei componenti.
- 8.2 Il Consiglio, di norma tenuto presso la sede della Fondazione aderente che esprime il Presidente della Consulta, è convocato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o in alternativa con telegramma, fax o posta elettronica da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la riunione e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.
- 8.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Consulta, il quale sottoscrive il verbale della riunione unitamente al Segretario che provvede a redigerlo. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano di età.
- 8.4 I componenti il Consiglio possono farsi rappresentare da un delegato. La delega deve risultare da atto scritto ed è relativa a singola seduta.
- 8.5 Il Consiglio è validamente costituito se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.
- 8.6 Le deliberazioni relative alle modifiche dello statuto, all'approvazione e alle modifiche del Regolamento per le iniziative comuni sono prese a maggioranza dei 5/6 delle Fondazioni aderenti.
- 8.7 La deliberazione relativa allo scioglimento anticipato della Consulta è presa a maggioranza dei 4/6 delle Fondazioni aderenti.
- 8.8 Le deliberazioni relative ad iniziative comuni e quelle che comportino impegni di spesa sono assunte nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento di cui all'art. 3.1.
- 8.9 Qualora particolari esigenze lo richiedano possono essere invitati ad intervenire alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, anche coloro che ricoprono la carica di componente il Consiglio di Amministrazione o Segretario Generale nelle Fondazioni aderenti.

#### Art. 9 – Presidente

- 9.1 La carica di Presidente viene ricoperta a turno dai componenti il Consiglio. La turnazione avviene secondo ordine decrescente sulla base della consistenza patrimoniale delle singole Fondazioni risultante dall'ultimo bilancio approvato.
- 9.2 Il Presidente dura in carica due anni e ha i seguenti compiti:
  - a) ha la rappresentanza legale e la firma sociale della Consulta;
  - b) ha funzioni di impulso e coordinamento della Consulta;
  - c) convoca e presiede il Consiglio e gli eventuali organi consultivi;
  - d) nomina un Segretario che dura in carica per il periodo corrispondente al mandato del designante e svolge le sue funzioni gratuitamente;
  - e) partecipa ai lavori del Consiglio ACRI, secondo quanto previsto dal Regolamento per le designazioni dei membri del Consiglio e dallo Statuto ACRI, vi esprime la posizione della Consulta sui temi posti all'ordine del giorno e ne promuove il dibattito e la diffusione degli orientamenti presso le Fondazioni aderenti.
- 9.3 La durata in carica del Presidente può essere prorogata di un ulteriore anno, con approvazione unanime delle Fondazioni aderenti, qualora sussistano obiettive ragioni di portare a termine programmi operativi concretamente avviati.

Art. 10 – Segretario

- 10.1 Il Segretario della Consulta è nominato dal Presidente pro-tempore tra i Consiglieri di Amministrazione ed i Segretari Generali delle Fondazioni aderenti e resta in carica per il periodo in cui è in carica il Presidente che lo ha nominato.
- 10.2 Il Segretario svolge funzioni di Segretario del Consiglio e collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere del Consiglio.

Art. 11 – Norma transitoria

- 11.1. In deroga alle previsioni dell' art. 9 il primo mandato di Presidente della Consulta viene esercitato per un anno dal Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.